

assunto come misura media di premiazione il 10% finora concesso a tutte indistintamente le Agenzie, il premio incremento incassi del ramo ordinario sia concesso per il 1938 con i seguenti criteri:

- a) su un incremento fino al 5%: premio dell'8 %;
- b) su un incremento dal 5,1 all'8%: premio del 10%;
- c) su un incremento di oltre l'8%: premio del 12%.-

Resterebbe confermata la disposizione per cui l'ultima annualità di premio sui contratti giunti regolarmente a scadenza deve essere computata a favore delle Agenzie Generali in aumento agli incassi dell'esercizio.-

b) RAMO POPOLARE - Il premio incremento incassi del ramo popolare è stato concesso per il decorso esercizio 1937 nella misura del 12%.-

Pur non volendosi giungere alle stesse differenziazioni proposte per il ramo ordinario, anche qui è opportuna qualche modifica che, mentre rechi beneficio alle Agenzie Generali meno dotate, si inquadri nell'insieme dei provvedimenti volti alla difesa del portafoglio e non costituisca onere rilevante per l'Amministrazione.-

Il Direttore Generale propone perciò: a) di lasciare invariata la misura del 12% per le Agenzie Generali aventi un impegno di produzione superiore a 10 milioni, ricavando queste dal complesso delle attività proprie alle maggiori nostre Rappresentanze compenso adeguato alle attività stesse ed alle spese; b) di corrispondere il premio incremento incassi nella misura del 14% alle Agenzie Generali con impegno da 5,1 a 10 milioni; ed infine c) di corrispondere detto premio nella misura del 15% alle Agenzie minori, aventi cioè un impegno fino a 5 milioni.-

Anche per le popolari, nella determinazione dell'incremento

